



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

PARERE N. 7/2017

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI DEPOSITO DI UN'OPERA AMMESSA
AI BENEFICI DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2016, N. 220, NONCHÉ IN MATERIA DI
COSTITUZIONE DI UNA RETE NAZIONALE DELLE CINETECHE PUBBLICHE**

IL CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

NELLA riunione del Consiglio del 25 luglio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" ed, in particolare, l'articolo 11, che istituisce il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo;

VISTO l'articolo 7, commi 5 e 6, della citata legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale "*Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresì le modalità di costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresì le modalità e le condizioni di possibili adesioni alla rete ad parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film.*";

VISTO il decreto ministeriale 2 gennaio 2017, registrato dalla Corte dei conti il 10 febbraio 2017 al n. 127, recante "Funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e regime di incompatibilità dei componenti";

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2017, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, approvato il 19 aprile 2017;

VISTA la richiesta di parere della Direzione generale del cinema pervenuta in data 21 luglio 2017 sullo schema di decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 220 del 2016, recante "Disposizioni applicative in materia di deposito di un'opera ammessa ai benefici della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione di una rete nazionale delle cineteche pubbliche";

ESAMINATI gli atti;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

CONSIDERATO che la nozione di patrimonio cinematografico, benché non definita dalla legge, deve ragionevolmente ritenersi includere un'ampia varietà di opere il cui valore storico e culturale è suscettibile di evolvere nel tempo e che, di norma, il primo ciclo commerciale di un'opera cinematografica si esaurisce nell'arco di dieci anni dalla prima proiezione in pubblico;

CONSIDERATO che l'articolo 7, comma 4, della legge n. 220 del 2016, definisce il patrimonio filmico della Cineteca nazionale, nel quale confluiscono tutte le opere cinematografiche ammesse ai benefici previsti dalla legge medesima, di "pubblico interesse" e che il comma 2 del medesimo articolo individua il decorso di tre anni dall'avvenuto deposito come termine a partire dal quale possono avere luogo le proiezioni a scopo culturale e didattico e al di fuori di ogni finalità di lucro;

CONSIDERATO che potrebbero verificarsi dei conflitti tra l'interesse pubblico sotteso alle proiezioni a scopo culturale e didattico delle opere depositate presso la Cineteca nazionale e gli interessi altrettanto meritevoli di tutela dei titolari di diritti di sfruttamento alla valorizzazione delle medesime opere, considerato che l'arco temporale individuato dalla legge per le proiezioni organizzate direttamente dalla Cineteca nazionale o con altri enti a carattere culturale in parte si sovrappone al periodo durante il quale l'opera continua ad avere un certo potenziale di sfruttamento commerciale;

CONSIDERATO che la finalità riconosciuta dalla legge n. 220 del 2016 alla rete nazionale delle cineteche pubbliche è quella della valorizzazione del patrimonio filmico e che la previsione di un registro delle opere restaurate appare di primaria importanza per stimolarne e promuoverne la conservazione, tanto che l'articolo 3, comma 1, lettera d), della medesima legge pone la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale tra gli obiettivi degli interventi pubblici a sostegno del settore;

CONSIDERATO che la previsione di una rete nazionale delle cineteche pubbliche costituisce una novità della legge n. 220 del 2016 e che appare pertanto di particolare rilevanza l'individuazione di criteri adeguati per la definizione delle modalità e delle condizioni per le adesioni alla rete da parte delle cineteche private ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della medesima legge;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

1. In considerazione della necessità di creare condizioni di maggiore equilibrio tra l'interesse pubblico sotteso alle proiezioni a scopo culturale e didattico organizzate dalla Cineteca nazionale direttamente o con altri enti a carattere culturale, si raccomanda di prevedere l'adozione di Linee guida da parte della Cineteca nazionale, da sottoporre all'approvazione della Direzione generale cinema, previo parere del Consiglio, che definiscano, in modo trasparente, le condizioni di accesso in particolare alle opere depositate da meno di dieci anni, e le condizioni per la loro fruizione e valorizzazione. A tal fine si suggerisce di aggiungere la seguente previsione alla fine dell'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto: "Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Cineteca nazionale trasmette alla Direzione generale Cinema, che le approva previo parere del Consiglio superiore, le



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

Linee guida sulle modalità di accesso al patrimonio della Cineteca e sulla fruizione delle opere depositate presso la Cineteca nazionale, in particolare di quelle depositate da meno di dieci anni.”

2. Al fine di agevolare la massima valorizzazione e fruizione delle opere depositate presso le cineteche pubbliche e private, nonché delle opere che hanno costituito oggetto di interventi di restauro, si suggerisce di prevedere, all'articolo 5, il rinvio a degli standard minimi a cui devono ottemperare le metodologie di restauro e, all'articolo 7, l'inclusione dei progetti di restauro condivisi tra le cineteche tra gli obiettivi di valorizzazione del patrimonio filmico su cui sono chiamate a collaborare le cineteche aderenti alla rete nazionale delle cineteche pubbliche. In particolare si raccomanda di inserire, alla fine del comma 1 dell'articolo 7 dello schema di decreto il seguente periodo: “Obiettivo della rete è tra l'altro di sostenere lo scambio delle opere e delle informazioni e di condividere iniziative legate alla valorizzazione del patrimonio filmico promuovendone la diffusione, la fruibilità, la circolazione nelle scuole anche ai fini del sostegno all'educazione all'immagine (*film literacy*) e della realizzazione di iniziative idonee alla formazione del pubblico.”.

3. Al fine di garantire massima trasparenza alle condizioni di adesione delle cineteche private alla rete pubblica ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge n. 220 del 2016, si suggerisce di inserire, all'articolo 8, comma 3, dello schema di decreto, dopo le parole “Cineteca nazionale che le valuta” le seguenti: “in base ai criteri definiti in apposite Linee guida, approvate dalla Direzione generale Cinema, previo parere del Consiglio superiore, “.

4. Si segnala che i videogiochi dovrebbero restare esclusi dal novero di opere depositate, in quanto prive del requisito di opera filmica.

Il presente parere è trasmesso alla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Roma, 25 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Stefano Rulli

